

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 2^a Commissione permanente (Giustizia), il 15 dicembre 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe, Contento, Patarino e Carlucci, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia di concorsi notarili

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici per cento».

Art. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Di-

rettore generale della giustizia civile 10 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006, sono nominati notai, nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso medesimo, purché alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE